



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Claudia Frosini - Presidente rel.

Dott. Valerio Medaglia Giudice

Dott. Amedeo Russo Giudice

nel procedimento n. 62-1 /2024 P.U. promosso da

E

-ricorrenti-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che i ricorrenti sono residenti a (), sicché il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Grosseto;

ritenuto che quando, come nella specie, viene formulata una domanda del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che è di competenza del Tribunale in composizione monocratica a norma degli artt. 70 e 71, CCII, e, in via subordinata, di apertura della liquidazione controllata, per la quale invece è competente il Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 270 CCII, la decisione su entrambe le domande proposte debba essere rimessa al Tribunale in composizione collegiale, in

applicazione del principio generale desumibile dall'art. 281 novies c.p.c., anche al fine di evitare decisioni contrastanti e separatamente impugnabili;

letta la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dai ricorrenti quali membri della stessa famiglia (fratelli) e, in subordine, di liquidazione controllata del loro patrimonio;

lette le osservazioni di Agenzia delle Entrate- Riscossione;

rilevato che l'esposizione debitoria dei ricorrenti assume natura mista essendo (almeno per quanto concerne la posizione di), in parte riconducibile a debiti di natura personale e in parte alla propria attività professionale pregressa (debiti di natura erariale per circa 58 mila euro complessivi);

ritenuto che per verificare se un soggetto abbia o meno natura di consumatore debba farsi riferimento alla natura delle obbligazioni assunte e, dunque, ad una nozione oggettiva che riguarda la natura del debito anche contratto in passato;

rilevato che la suddetta interpretazione, sulla quale sussiste un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di merito, è stata avallata anche da una recente pronuncia della Cassazione, adita dalla Corte d'Appello di Firenze (con rinvio pregiudiziale ex art 363 bis cpc), quest'ultima a sua volta investita di reclamo ex artt 50 e 70 CCI avverso una decisione del Tribunale di Grosseto che aveva dichiarato inammissibile, in un caso analogo, un ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore e la domanda subordinata di concordato minore proposto da una società in nome collettivo cancellata dal registro delle imprese;

osservato, in particolare, che nel dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di novità delle questioni sostanziali dedotte, la Cassazione ha osservato come *“la lettera della norma che definisce il consumatore nel CCI (art. 2 comma 1 lett. e) è solo minimamente cambiata rispetto all'analoga disposizione contenuta nell'art. 6, comma 2, lett. b) della l. n. 3/2012 e succ. modd. in tema di sovraindebitamento, così che sul tema appare ancora attuale Sez. 1, Sentenza n. 1869 del 2016 così massimata: “La nozione di “consumatore abilitato al piano”, quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla l. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore - attività non*

incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012". Tale decisione aveva dato delle indicazioni chiare sul fatto che chi inizia una procedura concorsuale ha qualifica di consumatore o di professionista in base alla natura delle obbligazioni che intende ristrutturare e che (evidentemente) sono state assunte in un passato più o meno recente, occorrendo perciò verificare all'indietro se - nel momento in cui sono state assunte - egli avesse agito come consumatore o professionista. Il criterio stabilito dalla Corte nel 2016 a quadro normativo sostanzialmente invariato non è mutato e ciò induce a dubitare della novità;

ritenuto che tale conclusione sia destinata a riverberare i propri effetti anche nel caso in cui il passivo da ristrutturare riguardi sia debiti personali che imprenditoriali, come nel caso che ci occupa;

ritenuto in particolare che il debitore, in presenza di un indebitamento di natura mista, debba ritenersi privo della qualifica di consumatore, non potendo procedersi ad un'interpretazione estensiva delle norme del codice della crisi e che dunque, ove il passivo da ristrutturare sia promiscuo, cioè riguardi sia debiti a carattere personale che imprenditoriale, i creditori, tra cui anche l'erario debbano essere necessariamente tutelati attraverso l'esercizio del diritto di voto.;

ritenuto dunque che i debiti di natura personale siano componibili con gli strumenti previsti per il consumatore, mentre quelli riconducibili ad attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, debbano essere composti con altri strumenti,

quali, ad esempio, la liquidazione controllata del patrimonio e che tale interpretazione restrittiva sia giustificata dal fatto che la ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore, come si è già anticipato, di sottrarsi al giudizio e all'approvazione dei creditori, sottoponendosi unicamente alla valutazione del giudice;

ritenuto che tali conclusioni debbano essere confermate anche in caso di procedure familiari, prevedendo infatti espressamente l'art 66 c.c.i. che *“quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5 c.c.i.”*;

ritenuto infine del tutto inammissibile l'ipotesi, prospettata dai ricorrenti, di poter accedere allo strumento del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore unicamente per le obbligazioni di natura personale, intendendo invece mantenere fuori dal piano tutti gli altri debiti di natura imprenditoriale;

ritenuto infatti che una tale soluzione, oltre a porsi in evidente contrasto con le norme in materia di concorso dei creditori nelle procedure concorsuali, viola più in generale l'art. 2740 c.c. poiché si priverebbero i creditori non contemplati nel piano della garanzia loro riservata dall'intero patrimonio del debitore;

ritenuto dunque che la ristrutturazione non possa che riguardare tutte le obbligazioni, senza alcuna possibilità di distinguerle in maniera selettiva, neppure in termini di prevalenza, in relazione alla loro natura;

ritenuta infine, ammissibile la domanda subordinata di liquidazione controllata del patrimonio formulata dai ricorrenti, attesa la sussistenza della comune condizione di sovraindebitamento;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI), come attestato dal professionista incaricato di svolgere funzioni di O.C.C. avv. Giovanni Niccolò Antichi:

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Giovanni Niccolò Antichi, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha

adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore salvi i limiti previsti dall'art. 268 co. 4 CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore in relazione alla determinazione dei limiti di reddito, decisione che compete al Giudice Delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che la quota di reddito necessaria per il mantenimento dei ricorrenti e della loro famiglia debba essere determinato dal Giudice Delegato ai sensi di quanto previsto all'art. 268 co. 4 lett. b) CCII;

ritenuto di nominare liquidatore lo stesso professionista incaricato di svolgere le funzioni di O.C.C

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

Visto l'art. 270 CCI

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

E ;

2) Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Claudia Frosini.

3) Nomina liquidatore l'avv. Giovanni Nicolò Antichi.

4) Ordina ai ricorrenti di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori, ove non si sia già integralmente provveduto.

5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica

certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI.

6) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione al momento della loro aggiudicazione, disponendo pertanto che gli stessi possano allo stato essere utilizzati dai ricorrenti.

7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di **E** ;

8) Dispone che il liquidatore:

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

9) Dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

10) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Grosseto e, ove il debitore svolga attività di impresa, sia pubblicata presso il registro delle imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Rimette al Giudice Delegato la decisione in ordine alla determinazione del limite di cui all'art. 268 co. 4 CCII.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Grosseto, 10.02.2025

Il Presidente Relatore

Dott.ssa Claudia Frosini

